

Numero 2 del repertorio dei contratti

Contratto d'appalto in modalità elettronica

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI CALUSCO D'ADDA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2022. PROROGA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Marzo in Calusco d'Adda, nella sede municipale, avanti a me dott. Pietro Oliva, Segretario Comunale del Comune di Calusco d'Adda e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett.c) del T.U. approvato con D.Lgs.18.8.2000 n.267, sono comparsi:

- Ing. Barbera Giuseppe, nato a Messina il 15 maggio 1964, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calusco d'Adda nominato con Decreto Sindacale n. 1/2019 del 09.01.2019, in sostituzione del Responsabile del Settore Sociale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.107, 3° comma, lett.c) del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - codice fiscale dell'Ente 00229710165, di seguito denominato Concedente o Comune;

- Dott. Silvestri Denis, nato a Romano di Lombardia, 29 giugno 1978 - C.F. SLVDNS78H29H509Y- il quale interviene alla firma del presente atto in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus, con sede a Cividate al Piano, in Via Garibaldi n.18 - Codice Fiscale/Partita IVA n. 01665720163, di seguito denominato Concessionario.

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e capacità di agire io Segretario rogante sono certo, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 19 del 28.03.2014 del Responsabile del Settore Sociale affidava in concessione la gestione del Centro Diurno Integrato per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 alla Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus, con sede legale a Cividate al Piano (Bergamo) in Via Garibaldi n.18, prevedendo la possibilità di proroga per ulteriori quattro anni;
- con contratto Rep. n.5 del 1 Agosto 2014 a rogito del Segretario Comunale si affidava in concessione alla Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus di Cividate al Piano la gestione del Centro Diurno Integrato di Calusco d'Adda per il periodo dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2018, con possibilità di proroga di ulteriori anni quattro (art.3);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 26.11.2018 si esprimeva indirizzo al Responsabile per la proroga del contratto;
- con Determinazione del Responsabile n.75 del 10.12.2018 si è disposta la proroga per anni quattro, dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2022, della concessione a favore della Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus alle medesime condizioni, come specificato di seguito nel proseguo del presente contratto;
- sono stati acquisiti agli atti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della Cooperativa ed in particolare:
- codice identificativo di gara A.V.C.P. : 5411751E30;

- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'Inps in data 21.01.2019, di cui all'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210 convertito nella Legge 22.11.2002, n.266.

- poiché il servizio oggetto di proroga viene gestito senza soluzione di continuità, è stato richiesto in data 24 gennaio 2019 alla Prefettura – UTG di Bergamo competente

- l'informazione antimafia, di cui all'84 e 88 del D.Lgs 159/2011, ed ottenuto il Nulla Osta mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse

Le parti approvano, riconoscono e confermano la premessa narrativa, nonché gli atti e provvedimenti amministrativi ivi indicati che si intendono come parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Art.2 - Oggetto della proroga

La proroga ha per oggetto la concessione dell'affidamento della gestione del Centro Diurno Integrato, in sigla C. D. I., di Calusco d'Adda denominato "Il Grande Albero", sito nei locali di proprietà comunale di Via Volta n.269.

Art.3 -Durata della proroga

La presente proroga ha la durata di anni 4 (quattro) dall'01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2022.

Art.4 - Valore della concessione - canone concessione - sistema tariffario

1.Il valore della concessione è fissato in € 336.960,00.= + IVA 4% annui ed in complessivi € 1.347.840,00.= + IVA 4% per l'intera durata della concessione, determinato tenuto conto di una frequenza media di 40 utenti full-time;

2. Il canone dovuto dal concessionario al concedente ammonta ad € 19.550,00= annui ed Euro 78.200,00= per l'intera durata della concessione, oltre oneri fiscali se dovuti. Il canone di concessione come sopra determinato dovrà essere corrisposto al concedente in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal concedente. La tariffa giornaliera full-time agevolata, a carico degli utenti frequentanti il C.D.I. e residenti nel comune di Calusco d'Adda, è pari ad € 27,00.=, al netto del ribasso del 3,56% offerto in sede di gara.

3. Le tariffe giornaliere applicate agli utenti sono omnicomprendenti di tutti i servizi e le attività di cura erogati dal C.D.I., ivi compreso il costo dei pasti, e, nel caso di cittadini residenti a Calusco d'Adda, anche del servizio di trasporto.

4. Dalle tariffe applicate dal concessionario sono esclusi i servizi accessori di barbiere, parrucchiere, lavaggio e stiratura dei capi e della biancheria privata.

5. Il sistema tariffario applicato ai residenti nel Comune di Calusco d'Adda prevede riduzioni economiche rispetto al sistema tariffario applicato agli utenti non residenti.

6. Il concedente procede all'adeguamento del canone annuo sulla base della variazione percentuale annua dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati (Istat-Foi) e il concedente potrà procedere, al tempo stesso, all'adeguamento del sistema tariffario in base alla medesima variazione percentuale o ad altri eventi o situazioni che si dovessero verificare nel corso della concessione, in accordo con il concessionario.

7. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Art.5 –Organizzazione del servizio

1. La gestione del C.D.I. dovrà essere espletata nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Calusco d'Adda, con tutte le cautele necessarie per la tutela

dell'igiene, della salute e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future.

2. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità e secondo le procedure descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario in sede di gara ed acquisito agli atti.

4. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, e a mezzo di personale ed organizzazione propri.

5. Il concessionario inoltre è tenuto al rigoroso e puntuale rispetto dei criteri e requisiti di accreditamento così come previsto dalla normativa vigente.

6. Il servizio, quale luogo per lo svolgimento di una serie di attività e/o comunque di ritrovo, è collocato in uno spazio comunale in Via Volta n.269 a Calusco d'Adda.

7. Il servizio garantirà, per quanto attiene alle attività presso la sede, un'apertura settimanale dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30, per 52 settimane all'anno, con l'esclusione delle sole giornate di festività fissate per legge, prevedendo l'accoglienza di un numero di 40 utenti complessivi con frequenza a tempo pieno. Viene consentita anche la frequenza part-time, sia orizzontale che verticale.

8. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;

b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività socio-sanitarie previste;

c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;

- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la fornitura alimentare nel rispetto dei moduli di frequenza presso il Centro degli utenti e di loro particolari esigenze sanitarie e/o religiose;
- g) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Calusco d'Adda, con l'ATS competente, e con tutti gli enti e istituzioni comunque interessati;
- h) la gestione della rete con i servizi territoriali ed extraterritoriali;
- i) la gestione di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente;
- l) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni del Comune di Calusco d'Adda;
- m) l'intervento per eventuale sgombero neve dagli ingressi degli utenti e dal passaggio automezzi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- n) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- o) la manutenzione dell'immobile e la conservazione in stato di decoro e piena efficienza funzionale;
- p) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

9. Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del concessionario, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, dare la priorità ai residenti del Comune di Calusco d'Adda.

Art.6 – Obblighi a carico del concessionario

1. Il concessionario assume specificatamente i seguenti obblighi:

- a. dovrà farsi carico dell'onere economico derivante dal pagamento di tutte le utenze, secondo le modalità definite dal concedente, mediante rimborso a

- semplice richiesta delle spese documentate relative alle utenze, o in alternativa mediante intestazione delle stesse a nome del concessionario;
- b. dovrà stipulare i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino, o accollarsi direttamente mediante proprio personale socio e/o assunto i relativi impegni;
 - c. si obbliga a riconoscere al Comune quale canone relativo alla presente concessione, l'importo di Euro 19.550,00 annui;
 - d. si obbliga a sollevare il concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
 - e. dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza dell'edificio, secondo le indicazioni degli uffici comunali;
 - f. dovrà provvedere alla completa manutenzione ordinaria dell'edificio (piano primo, e piano seminterrato palestra e locali annessi), degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, e dell'ascensore;
 - g. si obbliga ad osservare i criteri normativi e le indicazioni dell'ATS di Bergamo, in quanto il servizio C.D.I. oggetto di accreditamento è unità d'offerta sociosanitaria accreditata da Regione Lombardia;
 - h. si obbliga a garantire ogni attività amministrativa, ivi inclusa l'emissione e riscossione delle tariffe degli utenti e l'adempimento di ogni debito informativo, nessuno escluso, verso l'ATS di Bergamo e la Regione Lombardia;
 - i. si obbliga a comunicare preventivamente al Comune di Calusco d'Adda le tariffe che intende proporre per eventuali servizi aggiuntivi;
 - j. si obbliga ad acquisire ogni eventuale attrezzature e /o arredo necessari, ivi inclusi quelli informatici, per l'espletamento del servizio ed a effettuare le sostituzioni di quelli già esistenti che si rendessero necessarie;

- k. si obbliga a garantire il servizio di trasporto, per il tragitto dall'abitazione al C.D.I. e ritorno, giornalmente, per gli utenti residenti a Calusco d'Adda;
2. Il concessionario si obbliga inoltre ad adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).
3. Al termine della concessione, l'immobile e le sue dotazioni dovranno essere riconsegnate nello stato risultante dal verbale congiunto sottoscritto in data odierna con il solo logorio dovuto al normale uso.
4. Il concessionario potrà apportare a proprio carico senza oneri per il Comune quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività, previo accordo con il Comune e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Eventuali perdite o rotture, danneggiamenti o manomissioni saranno addebitati al Concessionario al costo di ripristino.
6. Sono a carico del concessionario:
- a. l'analisi dei processi di lavoro;
 - b. la progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività socio-educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
 - c. la redazione del P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale) per ogni ospite del C.D.I., secondo la normativa vigente;
 - d. la redazione della Carta dei Servizi;
 - e. il piano gestionale delle risorse umane secondo gli standard vigenti;
 - f. il costo del personale avente idonea qualifica e il relativo piano formativo;
 - g. la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione di ogni altra attività connessa al buon funzionamento del servizio;

- h. il costo per la fornitura di materiale educativo e tecnologico di supporto all'attività, della cancelleria e del materiale d'ufficio;
 - i. la redazione e l'implementazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali.
7. Il concessionario inoltre deve:
- a. rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
 - b. osservare le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;
 - c. garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e ai loro familiari, e comunque deve garantire la riservatezza delle informazioni nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia del trattamento dei dati personali".
8. Il concessionario deve presentare l'elenco di tutto il personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia essa provvisoria che definitiva.
9. L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.
10. Il concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11. Il concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario e il proprio personale.

12. Il Comune potrà utilizzare il locale al piano terra (palestra) dalle ore 17,00 di ogni giorno con onere di gestione (utenze/manutenzione ordinaria) a carico del concessionario (come da Delibera della G.C. n.75 del 10.12.2018).

Art. 7 – Programmazione e verifica delle attività

1. Il concessionario predispose, entro ottobre di ogni anno, la programmazione dell'annualità successiva e la trasmette al Comune.

2. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato in due relazioni a cadenza semestrale che il concessionario è tenuto a trasmettere per iscritto al Comune, la prima entro il mese di luglio e la seconda entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

3. Le suddette relazioni devono contenere evidenze quali-quantitative degli utenti, delle attività e dell'andamento economico-finanziario del servizio.

4. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente modifiche.

5. Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al concessionario, oltre il diritto di richiedere al concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

Art. 8 – Servizi ausiliari

1. I servizi ausiliari sono a carico del concessionario, che provvede alla pulizia dell'immobile ed alla gestione degli spazi verdi esterni, quest'ultimi in collaborazione con il Centro Anziani (posto al piano terra del medesimo immobile).

2. In particolare il concessionario garantisce, con proprio personale e con proprie attrezzature a norma, utilizzando altresì materiale di consumo conforme alla normativa vigente, le seguenti principali attività:

- a. pulizia aree interne ed esterne;
- b. gestione e il pagamento dei rifiuti (normali e speciali).
- c. fornitura dei pasti.

Il concessionario, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Comune di avvalersi del soggetto appaltatore del servizio di refezione scolastica e pasti anziani, che utilizza il centro cottura comunale di Via Marconi.

Art. 9 – Contratto con l’utenza

1. Il concessionario, al momento dell’ammissione al servizio, si obbliga a stipulare con l’utente e/o familiare e/o Ente inviante un contratto (“contratto d’ingresso”), in cui devono essere contenute tutte le disposizioni volte a regolamentare i rapporti tra il concessionario e lo specifico utente, cui dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale la Carta dei servizi, debitamente sottoscritta dal concessionario, nel rispetto della normativa vigente.

Art.10 – Compiti ed oneri a carico del Concedente

1. Il Comune si obbliga:

- a) a mettere a disposizione del concessionario, al fine dell’esecuzione dei servizi in oggetto, l’immobile sito a Calusco d’Adda in Via Volta n.269, limitatamente al piano primo e piano seminterrato, come meglio individuato nella planimetria allegata;
- b) a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile;
- c) al monitoraggio e alla verifica della concessione;
- d) alla determinazione del sistema tariffario in accordo con il concessionario.

Art. 11 – Contributi e finanziamenti

1. Il concedente riconosce al concessionario il diritto di ottenere eventuali contributi regionali, nonché eventuali altri finanziamenti analoghi.
2. Il concedente riconosce al concessionario, per quanto riguarda l'accreditamento regionale, il diritto ad ottenere direttamente il finanziamento del fondo sanitario regionale limitatamente alla durata della concessione.
3. Il concessionario si obbliga al debito informativo verso il concedente e verso Regione Lombardia.
4. Le parti si danno atto che i posti autorizzati presso il C.D.I. sono n.40 unità. In conseguenza del numero di posti autorizzati ed accreditati il canone dovuto dal concessionario ammonta ad Euro 19.550,00 (diciannovemilacinquecentocinquanta/00) annui.

Art.12 – Oneri, imposte e tasse

1. Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse, tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura, presenti e future, relative alla gestione della struttura e del relativo servizio sono a carico del concessionario dall'inizio al termine della concessione, restando esclusa ogni partecipazione e/o concorso del concedente.

Art.13 – Incolumità pubblica

Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo per la pubblica incolumità è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, interdizioni all'uso totale o parziale). Contestualmente deve darne comunicazione al concedente, proprietario dell'immobile, affinché disponga i provvedimenti di sua competenza.

Art.14 - Responsabilità

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto della presente concessione dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario.

2. E' obbligo del concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

3. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità derivante dalla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà esclusivamente il concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri collaboratori o dipendenti o volontari dovessero arrecare o che comunque , nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

Art.15 - Assicurazioni

1. Il concessionario assume i servizi relativi al C.D.I. in concessione con annessa la gestione dell'immobile sotto la propria responsabilità, assumendone le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi: il concessionario è obbligato ad adottare, durante la vigenza della concessione, ogni provvedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

2. E' escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

3. Il concessionario è responsabile di ogni danno derivante al concedente ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, dalle attrezzature e/o dagli impianti e

deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

4. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero al ripristino dello stato dei luoghi e delle attrezzature, nel termine fissato nella lettera di contestazione, il concedente è autorizzato a provvedere direttamente, con oneri a carico del concessionario, trattenendo l'importo dalla cauzione.

5. A tal fine il concessionario ha stipulato:

a) Polizza assicurativa n. 402920263, rilasciata in data 02.10.2018 dalla compagnia assicurativa Axa assicurazioni s.p.a. – agenzia di Treviglio, con effetto 24.10.2018 – 24.10.2019, che assicura la copertura del rischio da Responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione, ivi inclusa la fornitura di pasti, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere recato al concedente, ai suoi dipendenti, agli utenti del servizio di cui trattasi, nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, restando esonerato il concedente.

La polizza prevede espressamente che il Comune e gli utenti del servizio, e gli utenti tra loro, sono considerati terzi rispetto all'assicurato.

Il massimale della polizza è pari ad € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con limite € 5.000.000,00, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali, ed € 5.000.000,00 per danni a cose.

Annualmente il concessionario è tenuto a dare prova dell'effettivo rinnovo della polizza indicata nonché a dare tempestiva comunicazione di stipula di nuovo contratto con altra compagnia assicurativa.

b) Polizza assicurativa n. 403715145, rilasciata in data 12.02.2019 dalla compagnia assicurativa Axa assicurazioni s.p.a. – agenzia di Treviglio, con validità 07.02.2019 – 07.02.2020, a copertura di rischio locativo e di quanto il concessionario sia tenuto a

pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni all'immobile assegnato in concessione.

Annualmente il concessionario è tenuto a dare prova dell'effettivo rinnovo della polizza indicata nonché a dare tempestiva comunicazione di stipula di nuovo contratto con altra compagnia assicurativa.

6. In ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

7. Tutti gli obblighi del concessionario non cesseranno con il termine della concessione se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

8. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

9. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Art.16 – Cauzione

1. Il concessionario, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 074427534 rilasciata in data 24.12.2013 da Allianz s.p.a. – agenzia di Lauria ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 di Euro 95.212,50= pari al 5% del valore della concessione (periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018 con possibilità di proroga di ulteriori anni quattro ove è previsto il pagamento delle proroghe con frazionamento annuale), iva esclusa, per il periodo di validità della concessione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e dei pagamenti delle penalità eventualmente comminate. Il concessionario ha presentato quietanza di pagamento per la relativa polizza con validità fino al 24/12/2019. Il concessionario ha presentato altresì il certificato di qualità, n. IT-EC-241-257-Q/22.03.2018, attestante la conformità del proprio sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

2. Il concessionario ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto.

Art.17 - Inadempienze e penalità

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente contratto, il concedente applicherà le penalità previste all'art. 19 del Capitolato Speciale.

2. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che dovrà essere reintegrata.

3. Per l'applicazione delle penali il concedente adotterà contestazioni al concessionario per iscritto, per le singole inadempienze, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni;

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il concedente potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

Art.18 - Divieto di subconcessione e divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al concessionario, sotto pena della immediata risoluzione della concessione, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.

2. Esclusivamente le attività di fornitura pasti e manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi, previa autorizzazione del concedente.

3. Non sono soggette ad autorizzazione:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (escluse attività di direzione del servizio e attività socio-assistenziali e socio-sanitarie);

b) la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

4. E' vietata la cessione parziale o totale della concessione.

5. In caso di cessione della concessione si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 19 –Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità" approvato dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27 aprile 2016, che fa parte integrante del presente atto anche se formalmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Piano comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nel Piano stesso, compresa la risoluzione del contratto per violazione di obblighi essenziali e in danno dell'Appaltatore.

Art. 20 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento del Comune di Calusco d'Adda, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20 gennaio 2014, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Art. 21 – Prevenzione della corruzione

L'Aggiudicatario si impegna al rispetto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 per tutta la durata del presente contratto, nonché a rispettare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Calusco d'Adda.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche con comunicazione del 18.02.2019, prot. n.2267, e assume l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

1. Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dalla presente concessione;
- In caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal capitolato speciale, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi sociosanitari, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- In caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;

- Nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- Nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al concedente;
- In caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal concedente, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- In caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- In caso di cessione, anche parziale, di servizi, non previamente autorizzata dal concedente.

Art.24 – Decadenza dalla concessione e risoluzione della concessione

1. La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto:
 - un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 50/2016 e/o per sopravvenuta carenza, in capo al concessionario, dei requisiti prescritti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
 - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti dell'Ente concedente e proprietario delle strutture, di terzi affidatari, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
 - sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

2. Il concedente potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione della concessione in tutti i casi di:
- grave inosservanza degli obblighi contemplati nella presente concessione, in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
 - gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
 - gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Detta informativa è stata richiesta all’UTG in data 24 gennaio 2019 e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto.

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la insussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In caso di sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC.

Art.25 - Controversie

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal capitolato speciale d’appalto e dalla presente convenzione non risolte bonariamente, è competente il Tribunale di Bergamo.

Art.26 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce la presente concessione, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente alla stipula della presente concessione;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concessionario;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art.7 del medesimo D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calusco d'Adda.

Art.27 – Spese contrattuali

Tutte le spese della presente convenzione, di rogito, registro e copia sono a carico del concessionario. Ai fini fiscali le parti dichiarano che è applicabile l'imposta in misura fissa a mente dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131. Essendo la convenzione in favore di onlus è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.27-bis – all.B del D.P.R. 26.10.1972. I diritti di rogito sono ridotti del 50% (tab.D punto 9 legge n.604/1962). L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. La concessione sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Web "Sister".

Art.28 – Elezioni di domicilio ai fini delle comunicazioni

1. A tutti gli effetti della presente concessione e per l'intera durata dello stesso, il concessionario elegge domicilio in Almenno San Bartolomeo (Bergamo) in via Pierluigi Sangalli, n.80.
2. Le comunicazioni relative al rapporto contrattuale dovranno essere trasmesse mediante: invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

cooperativasannicolo@pec.confcooperative.it; invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; consegna a mano.

Art.29– Rinvio ad altre norme

Il servizio è regolato dalla presente concessione, dal capitolato speciale per l'affidamento in concessione della gestione del servizio, dal bando di gara e dal disciplinare di gara.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice degli Appalti (D.Lvo 50/2016), alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle modalità e alle disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art.30 - Norme finali

Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su 22 (ventidue) pagine a video e viene da me letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giuseppe Barbera

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Dott. Denis Silvestri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pietro Oliva